



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 00157 ROMA

Roma, 18 febbraio 2013

Prot. n. 4333 /23.18.01

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

AI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DG per UE Unità Paesi dei Balcani ,INCE e IAI
ROMA

All'AMASCIATA DELLA REPUBBLICA DI SERBIA
Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma

AI MINISTERO DELL' INTERNO
Direzione Centrale- Polizia Stradale
ROMA

Al Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

All'Unione Provincie d'Italia
P.zza Cardelli 4
ROMA

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti 46
ROMA

Alla Divisione 6 (Ex MOT 5) - SEDE

Al C.E.D. - SEDE

AI GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA

All' A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici
Via Oglio 9
00198 ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Associazione Nazionale Autotrasporto
Via S. Giovanni in Laterano 152
00184 ROMA

OGGETTO: SERBIA. Conversione di patenti di guida.



scuolaguida.it

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. 266353 del 26.10.2012, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il giorno **08 aprile 2013**.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (*all.1*) nella versione in italiano, completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 08 aprile 2018.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla suddetta data dell'08 aprile 2013, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla *III Tabella di equipollenza*, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti serbe alle categorie di patenti italiane.

La parte finale di tale Tabella, che fornisce indicazioni su eventuali conversioni di patenti serbe avvenute prima del 19.01.2013, non troverà ovviamente applicazione in quanto l'Accordo stesso entrerà in vigore successivamente a detta data.

Anche la *I Tabella di equipollenza*, pur facendo parte dell'accordo, non andrà utilizzata sempre perché l'Accordo entrerà in vigore dopo la citata data del 19.01.2013.

Per agevolare le operazioni di conversione, solo per gli Uffici della Motorizzazione, sono trasmessi, anche a colori in formato elettronico, i due facsimile (con traduzione) delle patenti serbe valide ai fini della conversione, individuate *nell'elenco modelli di patenti di guida* e allegati all'Accordo. Come specificato in detto elenco le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno più valide dal 10.06.2014.

In applicazione dell'art. 6 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di validità e autenticità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo stesso

Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare serba per richiedere la certificazione in esame.

Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.

* * * * *

Le patenti serbe convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata della Repubblica di Serbia
Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma

Si indicano anche vari recapiti di detta Ambasciata forniti dal Ministero degli Affari Esteri:

Tel. 063200805 063200990 - Fax 063200868

E-mail info@ambroma.com

E-mail konzularno@ambroma.com

* * * * *

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poichè, nelle

more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

* * * * *

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella serba.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poichè la patente serba, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo *“contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia –Serbia.”* In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.D.S). *La patente serba oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia – Serbia).”*

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)
F.to Vitelli

